

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA) – Motocicli e ciclomotori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Prodotto: TUA Motor/CBI Motocicli e ciclomotori

Compagnia: TUA ASSICURAZIONI



Documento redatto il 01/03/2024; il presente DIP Aggiuntivo R.C auto è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP -Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari:

TUA Assicurazioni S.p.A ha Sede Legale: Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano (Italia); sito internet: www.tuaassicurazioni.it; e-mail: info@tuaassicurazioni.it; pec: tuaassicurazioni@pec.it.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa:

Si informa che Allianz S.p.A. ha acquistato il controllo di TUA Assicurazioni S.p.A. e Tua Retail s.r.l.. Pertanto, tali società non fanno più parte del Gruppo Generali bensì appartengono al Gruppo Allianz.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 02816710236 R.E.A. di Milano 1716504. Capitale Sociale Euro 23.160.630,00 (i.v.). Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00132 del 3/1/2008. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 018.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 158,1 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 141,3 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 94,4 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 42,5 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 181,1 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 176,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,92 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Puoi concordare con la compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto. Si rinvia al DIP Danni per l'indicazione dei massimali minimi di legge.
Tipo di guida	Puoi personalizzare la polizza in base al conducente: <ul style="list-style-type: none">• Guida libera, alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica.• Guida esperta, alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 35 anni compiuti. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica.• Azienda, alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona giuridica.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o	La Società in caso di sinistro <ul style="list-style-type: none">• rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza.

Si informa che Allianz S.p.A. ha acquistato il controllo di TUA Assicurazioni S.p.A. e Tua Retail s.r.l.. Pertanto, tali società non fanno più parte del Gruppo Generali bensì appartengono al Gruppo Allianz. TUA Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano (Italia), Pec: tuaassicurazioni@pec.it, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 02816710236 R.E.A. di Milano 1716504. Capitale Sociale Euro 23.160.630,00 (i.v.). Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00132 del 3/1/2008. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 018.

www.tuaassicurazioni.it

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope Condizione speciale N	<ul style="list-style-type: none"> limita il proprio diritto di rivalsa a 5.000 euro indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
Sospensione del contratto Condizione speciale S	Se sei in possesso di un motociclo di cilindrata superiore ai 150cc potrai acquistare questa condizione speciale che ti consentirà di sospendere il contratto, come meglio descritto nelle condizioni di assicurazione.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. AUTO pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia r.c. auto obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare i servizi di assistenza.

ASSISTENZA (opzionale)	
Tipologie di garanzie	<ul style="list-style-type: none"> Assistenza "Start Plus": TUA ti mette a disposizione, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui dovessi trovarti in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle condizioni di polizza, di cui di seguito ne vengono elencati alcuni a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> Soccorso Stradale – Traino (fino ad un massimale di € 300 per sinistro) Officina Mobile in Italia – Depannage Recupero del veicolo fuori strada (fino ad un massimale di € 300 per sinistro) Spese d'albergo (fino ad un massimo di € 60 a notte per persona e di € 300 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro, intese quali Assicurato ed eventuali trasportati). Consulenza medica Trasporto bicicletta (entro un raggio di 15 km dal luogo del fermo)
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni. Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio.</p> <p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti. Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni Dolo dell'Assicurato. Suicidio o tentato suicidio. Abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! Per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree aeroportuali
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- ! nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente
- ! nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale

La prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

	<p>Denuncia di sinistro: Per la garanzia RC Auto il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro all'impresa o all'agenzia di competenza entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Società se:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia. Se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si informa che Allianz S.p.A. ha acquistato il controllo di TUA Assicurazioni S.p.A. e Tua Retail s.r.l.. Pertanto, tali società non fanno più parte del Gruppo Generali bensì appartengono al Gruppo Allianz. TUA Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia), Pec: tuaassicurazioni@pec.it, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 02816710236 R.E.A. di Milano 1716504. Capitale Sociale Euro 23.160.630,00 (i.v.). Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00132 del 3/1/2008. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 018.

www.tuaassicurazioni.it

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se: • I veicoli coinvolti sono più di due • Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia • Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi <p>Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it</p> <p>Per le coperture opzionali il sinistro deve essere comunicato, entro 3 giorni, per lettera, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il malus: In caso di sinistro per proprie responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. La richiesta deve essere inoltrata a CONSAP, info su www.consap.it</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri Tutela legale è affidata alla Società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, di seguito denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici</p> <p style="text-align: center;">DALL'ITALIA: al numero verde 800 833 800</p> <p style="text-align: center;">DALL'ESTERO: al numero +39 02 2412 8693</p> <p>Oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica: sinistri@das.it</p> <p>utilizzabile sia per l'invio di nuove denunce, sia per l'inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro. Per ricevere informazioni e consulenza circa la copertura Protezione legale è attivo il numero verde 800 533 533 per le chiamate dall'Italia, e il numero +39 045 839 27 23 per le chiamate dall'estero.</p> <p>Per le prestazioni di <u>tutela legale</u> l'Assicurato deve immediatamente denunciare a D.A.S. o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a D.A.S notizia di ogni atto a lui notificato.</p> <p>Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compromettere il diritto alla prestazione</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.</p> <p>Tali comunicazioni vengono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. <p>In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Società effettuerà il pagamento al danneggiato, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.</p>



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che anche le garanzie accessorie, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo, a condizione che in tale periodo non sia avvenuto nessun sinistro.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è pensato per i proprietari di autovetture che vogliono assolvere l'obbligo di legge di assicurare i veicoli per l'RCA (Responsabilità Civile Auto), personalizzando l'offerta in base ai propri bisogni e necessità.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 11%

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati a: Tua Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano ; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia Rc Auto La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Per la garanzia Rc Auto: La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie.

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - è possibile attivare la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; - Relativamente alle garanzie diverse dall'R.C.A., ciascuna delle parti ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione del danno, si procede alla nomina di un terzo periodo individuato di comune accordo o in difetto dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Agenzia cui è assegnato il contratto (art. 36 delle CGA). - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.